

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 252

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992

Misure per il sostegno delle iniziative produttive nel Mezzogiorno e istituzione di una imposta straordinaria sui nuovi insediamenti industriali nelle aree congestionate del Centro-Nord

ONOREVOLI SENATORI. — Le linee di sviluppo economico del nostro Paese stanno sempre più privilegiando le regioni settentrionali già industrializzate, a tutto danno del Mezzogiorno. Molte zone del Nord, già congestionate, vedono un ulteriore fiorire di iniziative produttive nel settore industriale e si stanno già registrando fenomeni di tensione sul mercato del lavoro, con difficoltà di reperimento di manodopera. Tale situazione è peraltro confermata dai dati statistici relativi agli investimenti, che nel 1987, ad esempio, risultano essere aumentati del 5,8 per cento al Nord, contro il 3,9 per cento al Sud. Inoltre, anche sulla base delle tendenze demografiche in atto ormai da anni, che fanno registrare una tendenza

pronunciata al calo della popolazione in molte regioni settentrionali, mentre al Sud persistono tassi di crescita, si può prevedere, in mancanza di interventi decisi da parte dello Stato, una nuova ondata migratoria. Tale prospettiva, oltre a determinare nuovi disagi per tanti giovani e per tante famiglie meridionali, non può non comportare un netto aumento degli oneri per lo Stato stesso e per le amministrazioni locali; tutto in una situazione di perdurante disoccupazione che travaglia un elevatissimo numero di giovani meridionali. Questo stato di disagio deve essere risolto con interventi di carattere definitivo, tali, quindi, da creare occasioni di lavoro produttivo al Sud. Vanno in questa direzione le recenti propo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ste tendenti ad istituire una sorta di «salario di povertà» per i giovani disoccupati; si tratterebbe in tal caso di palliativi che non sono in grado di risolvere nessun problema. Questo «salario di povertà» infatti ha per sua natura un carattere temporaneo e pertanto, in mancanza di nuove iniziative produttive e più in generale di occasioni di inserimento nel mondo del lavoro, esso servirebbe solo a rinviare nel tempo i problemi dei giovani. Esiste addirittura il pericolo che misure di questo tipo peggiorino le cose, dato che esse non incoraggiano certo alla ricerca di una migliore qualificazione professionale.

In molte zone del Nord si è poi ai limiti del collasso ambientale, data la congestione esistente, che deriva dalla notevole concentrazione di impianti industriali. Sono noti, peraltro, i frequenti casi di grave inquinamento dei fiumi, delle falde acquifere e dell'aria causati quasi sempre dagli scarichi industriali. Per tutti questi motivi risponde quindi all'interesse generale del Paese qualsiasi iniziativa che contrasti questa tendenza.

Il disegno di legge si propone di agire su due fronti. Viene istituita una nuova imposta sui nuovi insediamenti industriali al Nord, tendente a scoraggiare ulteriori investimenti nelle aree più congestionate, soprattutto in quelle dichiarate ad alto rischio ambientale (articolo 1). Per quanto riguarda invece il Mezzogiorno, si propone una disciplina diversa delle agevolazioni fiscali. La legge 1° marzo 1986, n. 64, infatti, all'articolo 14, prevede l'esenzione dall'ILOR degli utili reinvestiti in attività produttive al Sud, mentre per quanto

riguarda l'IRPEG prevede l'esenzione decennale per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di investimenti produttivi al Sud. A tal riguardo, allo scopo di estendere l'esenzione e di agevolare gli investimenti, il disegno di legge propone l'esenzione decennale dall'IRPEG e dall'ILOR per tutti i redditi derivanti da nuove iniziative produttive al Sud (articolo 2). Si tratta di una dizione più ampia, che dovrebbe consentire di far finalmente decollare l'investimento nelle aree più depresse del Mezzogiorno.

L'articolo 3 prevede infine che il FORMEZ (Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno) organizzi corsi di preparazione professionale per i lavoratori da assumere nelle imprese meridionali a tutti i livelli; esso tende a chiarire meglio i compiti di formazione professionale che spettano a questo ente, in relazione al fatto che una delle maggiori difficoltà incontrate dalle imprese che intendono investire al Sud è costituita proprio dalla scarsità di manodopera qualificata. Si prevede quindi, per sottolineare il legame inscindibile fra formazione professionale e mondo della produzione, che i corsi siano organizzati sulla base delle indicazioni delle organizzazioni degli imprenditori.

Il disegno di legge si propone dunque, estendendo la portata delle disposizioni vigenti riguardanti l'intervento pubblico di sostegno al Mezzogiorno, di predisporre le condizioni utili per un riequilibrio economico che le forze spontanee del mercato non si sono assolutamente rivelate in grado di assicurare, come dimostra l'esperienza non felice di questi anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita un'imposta speciale sui nuovi insediamenti industriali nelle aree particolarmente congestionate non comprese nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo nel quale saranno previsti:

a) l'elenco delle province nelle quali sarà applicata l'imposta. Nella determinazione di tale elenco si dovrà tener conto delle zone già dichiarate ad alto rischio ambientale, nonché delle prevedibili linee di sviluppo demografico;

b) la misura dell'imposta, che dovrà in ogni caso tener conto della consistenza degli insediamenti previsti, nonché dei servizi pubblici ad essi necessari.

Art. 2.

1. Le aziende che realizzano nuove iniziative produttive nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna fruiscono, per i redditi derivanti da tali insediamenti, dell'esenzione decennale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dall'imposta locale sui redditi (ILOR).

2. Le modalità di applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) organizza corsi di

formazione professionale a livello provinciale per i lavoratori impiegati a tutti i livelli nelle imprese industriali costituite nelle regioni meridionali.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti sulla base delle indicazioni fornite dagli imprenditori tramite le loro organizzazioni.

Art. 4.

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.